



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 48 del 10-05-2021

OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 1 D. LGS. 189/2016

L'ANNO duemilaventuno IL GIORNO dieci DEL MESE DI maggio ALLE ORE 13:15 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE , SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	P
Roscetti Emanuele	Assessore	P

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. LINO MASSIMI** CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- o ASSUME LA PRESIDENZA **Ing. Alberto Guerrieri** NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente neforma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.50 DEL 06-05-2021

**Oggetto: DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART.
37 COMMA 1 D. LGS. 189/2016**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso altresì che:

- con direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla direttiva 2011/7/UE, l'Unione Europea ha inteso adottare una disciplina volta a contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali;
- tale direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., stabilendo che i pagamenti relativi a transazioni commerciali siano effettuati entro il termine di trenta giorni, salvo casi particolari che consentono di elevare tale termine a sessanta giorni;
- le pubbliche amministrazioni italiane hanno registrato e registrano tutt'ora ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, ritardi che hanno comportato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, che si è conclusa con la condanna del nostro Paese avvenuta con la sentenza della Corte di Giustizia Europea in data 28 gennaio 2020;
- per contrastare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto numerose misure volte, da un lato, a garantire un efficace monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni e, dall'altro, ad assicurare liquidità agli enti mediante specifiche anticipazioni nonché a sensibilizzare gli enti stessi al rispetto dei tempi di pagamento.

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016”*, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata n gazzetta ufficiale il 17 dicembre 2016 n. 294, di seguito denominato D.L. 189/2016.

Visto il comma 1 art. 37 D.L. 189/2016, che testualmente cita *“In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'art. 5, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni”*.

Visti gli allegati 1 e 2 al D.L. 189/2016, che riportano rispettivamente nell'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e l'elenco degli ulteriori comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, fra i quali figura il Comune di Cittaducale.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 pubblicata in G.U. n. 199 del 26 giugno 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo in data 24 agosto 2016, fino al centottantesimo giorno della data dello stesso provvedimento.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 pubblicata in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni di Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo in data 24 agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

Visto che con D.L. n. 91 del 20 giugno 2017, convertito in Legge 3 agosto 2017 n. 123, pubblicata in G.U. n. 188 del 12 agosto 2017, sono state inserite le disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma, in particolare l'art. 16-sexies comma 2 recita *“in considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità la durata dello stato di emergenza dichiarato con Deliberazione di Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è prorogato fino al 28 febbraio 2018”*.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 pubblicata in G.U. n. 52 del 03 marzo 2018, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza con scadenza nel mese di agosto 2018.

Visto il D.L. n.55 del 29 maggio 2018 pubblicato con G.U. n. 123 del 29 maggio 2018, coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2018, n. 89, recante *“Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*, è stato, ai sensi dell'art. 1 *“Proroga dello stato di emergenza”* al comma 1 che testualmente recita *“all'art. 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229”*, dopo il comma 4 è stato inserito il seguente *“4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018”*.

Vista la Legge 30 dicembre 2017 n. 145 pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 che, aggiungendo all'art. 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, ha convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 229 dopo il comma 4-bis, il *“4-ter: Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”*.

Visto il Decreto Legge n. 123 del 24 ottobre 2019 pubblicato in G.U. n. 250 del 24 ottobre 2019, coordinato con la Legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156 pubblicato in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2019, è stato, ai sensi dell'art. 1, a titolo *“Modifica all'art. 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189”* comma 1 è stato inserito il seguente *“4-quater: Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020”*.

Visto il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, coordinato con la Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, è stato, ai sensi dell'art. 1, a titolo *“Modifica all'art. 1 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189”* comma 1 è stato inserito il seguente *“4-quinquies: Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021”*.

Considerato che in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, aggravati dall'attuale emergenza epidemiologica COVID comportano a tutt'oggi:

- un maggiore impegno delle strutture comunali per interventi di Protezione Civile, sopralluoghi agli edifici danneggiati ed assistenza alle famiglie evacuate e ricoverate in altre residenze;

- la gestione della costruzione di nuovi plessi scolastici;
- la progettazione e l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza e di emergenza.

Ritenuto per quanto sopra riportato, di avvalersi per tutto l'anno 2021 della facoltà prevista dall'art. 37, comma 1, del su richiamato Decreto Legge 189/2016 che prevede il differimento dei termini di pagamento di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, entro il limite massimo di centoventi giorni;

Dato atto che il Comune di Antrodoco ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Faina Maria Liberata

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile;

Il resp. del servizio finanziario
Rag. Maria Liberata Faina

;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi;

D E L I B E R A

- Di prendere atto che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;
- Di avvalersi del differimento dei termini di pagamento in situazione di emergenza, entro il limite massimo di centoventi giorni, come consentito dall'art. 37 comma 1 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., fino alla cessazione dello stato di emergenza post sisma, come motivato in premessa;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



IL Sindaco
F.to Ing. Alberto Guerrieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-05-2021 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 4007 del 14-05-2021.

ALBO PRET. N° 322

Lì 14-05-2021

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 14-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
